

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione della Giunta Comunale	COPIA
	N. 104	DEL 06/11/2018
OGGETTO: Rettifica deliberazione della G.C. n. 24/18.04.2018		

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre, alle ore 11,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
SERRA GIAN LUIGI	SINDACO	SI
ORRÙ ANTONELLO	ASSESSORE	SI
BOI ROBERTO	ASSESSORE	NO
PILIA ALBERTO	ASSESSORE	NO
ROSSI PAOLETTA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che:

- in data 02/08/2018 con delibera n. 79 avente ad oggetto: “Atti di indirizzo per l’attivazione di n. 1 tirocinio in applicazione delle Linee Guida approvate con la delibera di G.R. n. 44/11 del 23.10.2013” , la Giunta Comunale dava mandato al Responsabile dei Servizi Generali per l’espletamento della procedura selettiva;

- in data 07/08/2018 prot. n.4360 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione di candidati per l’attivazione di n. 1 tirocinio retribuito presso il comune di Ulassai da destinare all’Ufficio Finanziario;

Preso atto che con Deliberazione G.R. n.34/7 del 3/07/2018 avente ad oggetto: “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante le relative Linee Guida. Modifica della delib. G.R. n. 44/11 del 23.10.2013.Approvazione definitiva”, la Giunta Regionale approvava le nuove Linee Guida che disciplinano i tirocini formativi e di orientamento a partire dal 1 ottobre 2018;

Rilevata, quindi, la necessità e l’urgenza di adeguare l’attivazione del suddetto Tirocinio alle nuove Linee Guida regionali;

Dato atto che:

- i tirocini realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:

- a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n.68/1999;
- e) tirocini estivi di orientamento;

- Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- l'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;

-la durata minima non può essere inferiore a 6 mesi;

-non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa, collaborazione o incarico, per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;

-al tirocinante è riconosciuta un'indennità di importo non inferiore a 400,00 euro lordi mensili;

-dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

-il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo 5 delle linee-guida sopra richiamate, ovvero, tra gli altri: dall'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ASPAL con riferimento ai soggetti disoccupati o inoccupati; dagli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;

-il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;

-il soggetto ospitante stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;

-il soggetto ospitante deve designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante, assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto e valutare il percorso formativo e l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

Considerato che il Comune di Ulassai ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a dieci (10) e un numero di dipendenti a tempo determinato pari a 1, può attivare contemporaneamente un numero di tirocini pari a 2;

Ritenuto opportuno autorizzare l'attivazione di n. 1 tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro e rivolto principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, da svolgersi nell'ambito del settore Finanziario;

Preso atto che il tirocinio suindicato avrà la durata di mesi 6 con possibilità di proroga sino a mesi 12, e il compenso mensile in favore del tirocinante previsto sarà pari a € 500,00;

Dato atto che è stato individuato quale soggetto promotore del tirocinio, l'Agenzia ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro);

Acquisito in merito il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Contabile che attesta altresì il rispetto dei limiti di legge in materia di spese per il personale flessibile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

Di adeguare le procedure di attivazione di n.1 tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro e rivolto principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati, da svolgersi nell'ambito del settore Finanziario in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con propria delibera n.34/7 del 3/07/2018;

Di dare atto che:

- i tirocini realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:

- f) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

- g) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- h) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- i) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n.68/1999;
- j) tirocini estivi di orientamento;

- Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- l'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante;

-la durata minima non può essere inferiore a 6 mesi;

-non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già prestato attività lavorativa, collaborazione o incarico, per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze;

-al tirocinante è riconosciuta un'indennità di importo non inferiore a 400,00 euro lordi mensili;

-dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986;

-il tirocinio è attivato da uno dei soggetti promotori indicati nell'articolo 5 delle linee-guida regionali;

-il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;

-il soggetto ospitante stipula apposita convenzione con il soggetto promotore e definisce il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;

-il soggetto ospitante deve designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante, assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto e valutare il percorso formativo e l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;

- il Comune di Ulassai ha un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a dieci (10) e un numero di dipendenti a tempo determinato pari a 1, può attivare contemporaneamente un numero di tirocini pari a 2;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché predisponga tutte le attività e le procedure necessarie e propedeutiche per l'attivazione del tirocinio in base alle nuove Linee Guida regionali.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

